



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 70/16/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA A DIFFUSIONE SATELLITARE IN ABBONAMENTO “SKY UNO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 34, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 4.4, LETT. A) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI.

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 aprile 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO l’articolo 34, comma 7, del d.lgs. n. 177/05 ai sensi del quale “*Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva*”;

VISTO il paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione TV e minori, ai sensi del quale “*La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:*

- a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive”.*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 22 settembre 2015 è stato notificato da questa Autorità l’atto di contestazione n. CONT. 31/15/DCA del 22 settembre 2015, alla Società SKY ITALIA S.r.l., autorizzata alla diffusione televisiva satellitare dell’emittente a pagamento *Sky Sport 1*, per la trasmissione, nei giorni dal 26 aprile al 9 maggio 2015 per quattordici volte, dello *spot* pubblicitario *Campari Red Passion*, bevanda a dosaggio superalcolico, durante l’orario cosiddetto di fascia protetta, ore 16-19, in violazione dell’articolo 34, comma 7, del d.lgs. n. 177/05 e del paragrafo 4.4, *lett.a)* del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della notifica della contestazione ha esperito accesso agli atti in data 23 settembre 2015. Con nota n. prot. 69796 del 2 ottobre 2015 ha richiesto l’audizione e con successiva nota n. prot. 70550, il 7 ottobre 2015, ha inviato memorie giustificative. I



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rappresentanti della società, durante l'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorità il 7 ottobre 2015, prendendo atto di quanto oggetto della contestazione, hanno dichiarato che la stessa si è verificata per un mero errore umano nel processo di pianificazione dello *spot*. Essi ribadiscono che l'emittente ha sempre adottato scrupolosi controlli e una rigorosa *policy* per garantire il rispetto della normativa a garanzia e tutela dei minori e che ha deciso di rafforzare il sistema di controlli e di implementare procedure più stringenti con l'obiettivo di evitare l'errore umano imprevedibile e accidentale quale quello appena contestato. In merito alla quantificazione della sanzione chiedono l'applicazione del cumulo giuridico in considerazione che lo *spot* origina dalla stessa campagna pubblicitaria, quindi riconducibile ad una unica condotta.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'eccezione sollevata dalla parte non è meritevole di accoglimento in quanto, in tema di sanzioni amministrative è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma – art. 3 della legge 689/81 -, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata. Nella vicenda segnalata, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta che, allo stato degli atti, non risulta dimostrato da idonea documentazione.

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

La Commissione servizi e prodotti di questa Autorità, nella seduta del 28 gennaio 2016, a seguito dell'esame della documentazione istruttoria, ha deciso di prorogare il termine di conclusione del procedimento di sessanta giorni, per ulteriori approfondimenti.

Alla luce della documentazione versata in atti, si conferma quanto già oggetto della contestazione alla società SKY ITALIA S.r.l. e si propone di irrogare la sanzione, in applicazione della delibera n. 265/15/CONS, secondo il principio del cumulo giuridico, considerata l'univocità della condotta, seppur ripetuta in un preciso arco temporale, consistente nella diffusione del medesimo *spot* pubblicitario.

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000/00 (venticinquemila/00) a 350.000/00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell'art. 35, comma 2 e 51, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a tre volte il minimo edittale, pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio, in forza dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, deve ritenersi di elevata entità, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori e considerata la connotazione obiettiva dell'illecito commesso in merito alla trasmissione di *spot* pubblicitari di una bevanda superalcolica in fascia oraria c.d. protetta. Infatti la trasmissione dei succitati *spot* pubblicitari in fascia oraria c.d. protetta determina una capacità offensiva dell'emesso televisivo che non può non avere registrato una sensibile negativa penetrazione dello stesso nei confronti del pubblico minorile. Infine si constata il protrarsi dell'illecito per un periodo temporale costituito da numerose giornate di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare che, oltre all'applicazione dei controlli da sempre effettuati e della rigorosa *policy* per garantire il rispetto della normativa a garanzia e tutela dei minori, ha riesaminato le proprie procedure interne ed ha rafforzato i controlli per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni della medesima fattispecie.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione satellitare a pagamento dell'emittente televisiva, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie. La società è stata già sanzionata per la medesima violazione (delibera n.13/16/CSP).

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società SKY ITALIA S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con bilancio al 30/6/2015 in utile (fonte: Informativa economica di sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "*salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS « *ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo) »;*

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), somma pari a tre volte il minimo edittale della sanzione aumentata del triplo, secondo il principio del cumulo giuridico della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società SKY ITALIA S.r.l., con sede legale in via Monte Penice n. 7, 20138 Milano, C.F. 04619241005, autorizzata alla diffusione dell’emittente televisiva satellitare a pagamento *Sky Uno*, per la violazione relativa alle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 7, del d.lgs. n. 177/05 e nel paragrafo 4.4, *lett.a*), del Codice di autoregolamentazione TV e minori, di pagare la sanzione amministrativa di euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 2 e 51, comma 6 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino di c/c postale n. 871012 o mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del d.lgs. n. 177/05 e del paragrafo 4.4, lett. a) del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con delibera n. 70/16/CSP*”.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 70/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi